

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (77)88

Vol. 1977/0034

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 88 def.

Bruxelles, li 18 marzo 1977.

P r o p o s t a

di Decisione del Consiglio che modifica la Decisione del Consiglio n. 76/402/CEE concernante il livello dell'abbuono del tasso d'interesse previsto dalla direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole da applicare in Italia

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(77) 88 def.

RELAZIONE

Su proposta della Commissione basata sulla domanda del Governo italiano, il Consiglio ha autorizzato con Decisione del 6 aprile 1976 (1) la Repubblica Italiana ad aumentare il livello dell'abbuono del tasso d'interesse, di cui all'articolo 8 paragrafo 2 primo comma della Direttiva 72/159/CEE (2), all'11 % nelle regioni del Mezzogiorno nonché nelle zone svantaggiate del centro e del nord dell'Italia, ivi comprese le zone di montagna di queste regioni, ed al 9 % nelle altre zone.

Il Governo italiano ha chiesto nuovamente l'autorizzazione ad aumentare il livello dell'abbuono del tasso d'interesse al 12 % nelle zone di montagna delimitate dalla Direttiva del Consiglio 75/268/CEE del 28 aprile 1975 (3) facendo osservare che visto l'attuale livello del tasso d'interesse, con un abbuono dell'11 % il tasso d'interesse a carico del beneficiario resta sempre di almeno il 4,15 %. Un tasso così elevato a carico del beneficiario corrisponde al doppio dell'onere minimo previsto dalla direttiva e ha come conseguenza un'importante diminuzione delle possibilità relative all'ammodernamento delle aziende agricole in tali regioni particolarmente svantaggiate.

(1) GU no. L 108 del 26.4.1976, pag. 39

(2) GU no. L 96 del 23.4.1972, pag. 1

(3) GU no. L 128 del 19.5.1975, pag. 1

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la Direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma della Direttiva 72/159/CEE prevede che gli Stati membri possano essere autorizzati a concedere abbuoni di interessi superiori al 5 %, qualora lo giustifichi la situazione del mercato dei capitali degli Stati membri e a ridurre l'onere minimo del beneficiario al 2 % in alcune zone;

Considerando che il Governo italiano ha chiesto di essere autorizzato ad aumentare il livello dell'abbuono del tasso d'interesse al 12 % nelle zone di montagna stabilite dalla Direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 (2);

Considerando che l'abbuono previsto del 12 % fa sopportare al beneficiario un onere superiore agli oneri minimi stabiliti dalla Direttiva 72/159/CEE;

Considerando che l'aumento dell'abbuono richiesto si è reso soprattutto necessario dal fatto che visto il livello attuale del tasso d'interesse, tale abbuono lascia un tasso d'interesse a carico del beneficiario che è superiore del doppio all'onere minimo previsto dalla Direttiva; ciò comporterebbe conseguenze molto negative sugli sforzi effettuati in previsione dell'ammodernamento delle aziende agricole in tali regioni particolarmente svantaggiate;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

(1) GU no. L 96 del 23.4.1972, pag. 1

(2) GU no. L 128 del 19.5.1975, pag. 72

Articolo 1

L'articolo 1 della Decisione del Consiglio del 6 aprile 1976 (1) relativo al livello dell'abbuono del tasso d'interesse previsto dalla direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole da applicare in Italia è modificato a partire dal 7 dicembre 1976 nel modo seguente :

"La Repubblica Italiana è autorizzata ad elevare l'abbuono del tasso d'interesse di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma della Direttiva 72/159/CEE, al 12 % nelle zone di montagna delimitate dalla Direttiva del Consiglio 75/268/CEE del 28 aprile 1975, all'11 % nel Mezzogiorno nonché nelle zone svantaggiate del centro e del nord dell'Italia ed al 9 % nelle altre zone."

Articolo 2

La Repubblica Italiana è destinataria della presente Decisione.

Fatto a

Per il Consiglio

(1) GU no. L 108 del 26.4.1976, pag. 39

SCHEDA FINANZIARIA

DATA : 1.3.1977

1. LINEA DEL BILANCIO INTERESSATA : 8100

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO : Proposta di Decisione del Consiglio che modifica la Decisione del Consiglio n. 76/402/CEE concernente il livello dell'abbuono del tasso d'interesse previsto dalla direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole da applicare in Italia

3. BASE GIURIDICA : Articolo 6 del regolamento 729/70/CEE relativo al finanziamento della politica agricola comune

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO : A causa del tasso d'interesse sui prestiti relativamente alto, il Governo italiano vorrebbe incoraggiare maggiori investimenti nell'ambito dell'ammodernamento delle aziende agricole concedendo abbuoni d'interesse più importanti alle aziende situate in regioni di montagna delimitate dalla Direttiva 75/273/CEE. In ogni caso il tasso minimo a carico del beneficiario rispetta i limiti stabiliti dalla Direttiva.

5. INCIDENZE FINANZIARIE	DURANTE LA CAMPAGNA	ESERCIZIO IN CORSO ()	ESERCIZIO SEGUENTE ()
5.0. SPESE			
- A CARICO DEL BILANCIO DELLA CEE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)		-	5,5
- A CARICA DELLE AZI. NAZIONALI		29,2	29,2
- A CARICO DI ALTRI SETTORI NAZIONALI		-	-
5.1 ENTRATE			
- RISORSE PROPRIE CEE (PRELIEVI/DIRITTI DOGANALI)		-	-
- SUL PIANO NAZIONALE		-	-

	ANNO ...1978.....	ANNO ...1979.....	ANNO ...1980.....
5.0.1 SCADENZE PLURIENNALI SPESE	5,5 MUC	7,3 MUC	7,3 MUC
5.1.1 SCADENZE PLURIENNALI ENTRATE	-	-	-

5.2 METODO DI CALCOLO

1. La legge italiana non ha modificato gli importi massimi delle spese stabilite dalle Direttive. Poiché tali importi erano già stati presi in considerazione per il calcolo delle stime globali della Direttiva, la modifica non aumenterà le spese previste dal FEOPA poiché esse sono state stimate al loro livello massimo.
2. La principale conseguenza, a livello del bilancio, che potrebbe risultare da tale proposta sarà quella di garantire che i crediti destinati a tale azione dal Governo italiano saranno tutti utilizzati nella loro globalità.

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO CREDITI INSCRITTI SUL CAPITOLO CORRISPONDENTE NEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONI ☒ SI ☐ NO

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE ☒ SI ☐ NO

6.2 NECESSITO D'UN BILANCIO SUPPLEMENTARE ☒ SI ☐ NO

6.3 CREDITI DA INSCRIVERE NEI BILANCI FUTURI ☒ SI ☐ NO alcuno

OSSERVAZIONI :